

CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI DELLA REGIONE TOSCANA

Considerato che il Regolamento Urbanistico n.2 del Comune di Pieve a Nievole, redatto nel Settembre 2014, è stato adottato con DCC n.46 del 14/10/2014; che a seguito di tale adozione la Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Toscana ha inviato i propri contributi, ai sensi dell'art. 27 della LR 1/2005; nella urgenza di pervenire all'approvazione di detto Regolamento da parte del Comune di Pieve a Nievole, si esprimono le seguenti considerazioni:

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO Settore pianificazione del territorio

27.2 – Interventi sul PEE con destinazione d'uso non agricola

E' evidente il riferimento dell'art.79 citato alla modalità ed ai criteri per cui deve essere presentata una SCIA e non la quantità ammissibile per gli ampliamenti

Art.28 – Mutamento delle destinazioni d'uso

Già la LR 1/2005 ed i suoi Decreti Attuativi evidenziavano il fatto che eventuali mutamenti di destinazioni d'uso da agricolo a residenziale dovevano essere ricompresi nel calcolo delle SUL residenziali e quindi ascrivibili a nuovo consumo di suolo; lo evidenzia il fatto che nel calcolo del "realizzato" ai fini residenziali nel RU scaduto sono stati compresi 296 mq di SUL proprio attinenti al mutamento d'uso. Peraltro il PS esistente e quello variato non ammettono nuove previsioni di trasformazioni, in ambito rurale, che non siano collegate all'attività agricola o a quelle connesse (vedi art.24 delle NTA), ad esclusione di specifiche aree e/o attività già individuate nel precedente RU attinenti o ad usi marginali DX (da condoni edilizi vari) o destinate ad impianti sportivi e/o pubblici esistenti e immobili di particolare vocazione EX.

Art.30.1 – Unità di Paesaggio "Parco Urbano" zona EA1.1; art.30.2 Unità di paesaggio "Poggio alla Guardia" Zona EA1.2

Gli ampliamenti previsti sono quelli indicati dalla normativa generale e cioè, se trattasi di PEE non agricolo, per edifici privi di valore, vale la norma di cui all'art. 27.2 delle NTA, come evidenziato agli artt. 30.1 e 30.2; se di valore, valgono le schede di riferimento dove è ben visibile il tipo di intervento e l'eventuale sedime dove dovrà avvenire ampliamento; comunque, come precisa la norma, gli interventi ammissibili dovranno avvenire esclusivamente in ampliamento degli edifici esistenti.

Per il resto vale quanto detto al punto precedente.

Art.35 – Aree agricole soggette a particolare normativa

Come già detto il RU/2 prevede, nell'allegato 1.1 alle NTA,

a) Aree interne al territorio rurale soggette a particolare normativa "Ex n°"

a) Aree interne al territorio rurale con edifici esistenti destinati ad usi specifici "Dx n°"

EX/1 – Azienda florovivaistica

Oltre all'indicazione della superficie fondiaria, le note riportano in modo esaustivo le condizioni essenziali per la trasformazione, lasciando al PMAA il dimensionamento che dovrà avvenire secondo i parametri indicati dalla Provincia per quanto attiene il piano aziendale

EX/2 Allevamento cavalli "Pacini"

Anche in questo caso, oltre all'indicazione della superficie fondiaria, le note stabiliscono criteri per il PMAA legati ad un livello intercomunale dell'azienda, ed alla gestione unitaria di essa.

EX/3 LE Porte al Padule

Anche in questo caso vengono esplicitate le superfici fondiarie dei quattro complessi,

ed anche in questo caso le note indicano le destinazioni d'uso, gli strumenti di riferimento, il dimensionamento massimo consentito

EX/4 – Villa Melani

In questo caso, trattandosi di un complesso edifici-parco, oltre alla superficie fondiaria, le altezze massime raggiungibili, le destinazioni d'uso e la norma di riferimento delle NTA, le note specificano le condizioni alle trasformazioni legate al valore degli edifici, alle percentuali di ampliamento, alla manutenzione/conservazione del verde e dei manufatti interni al parco, ai criteri di realizzazione dei parcheggi privati, al tipo di gestione.

Dx/1 – Deposito prodotti petroliferi Benvenuti

Trattandosi di attività non consona ad un territorio agricolo, il RU/2 consente il mantenimento dell'attività; al termine di essa sono previste destinazioni compatibili con la zona agricola di appartenenza secondo gli obiettivi espressi all'art.26 delle presenti NTA, ad esclusione della residenza civile. Fino alla nuova proposta, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli necessari all'adeguamento degli standard di sicurezza dell'impianto.

Pertanto non sono necessarie ulteriori parametri edilizi ed urbanistici

DX/2 - DX4 - DX5.1 - DX5.2 - DX/6

Trattandosi di aree con usi marginale, perlopiù frutto di condoni edilizi, il RU/2 consente il mantenimento dell'attività; nel caso di cessazione, saranno ammesse nuove destinazioni compatibili con le caratteristiche della zona agricola di appartenenza, secondo gli obiettivi espressi all'art.26 delle presenti NTA, ad esclusione della residenza civile. Fino alla nuova proposta, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

DX/3 – Deposito e abitazione in via Campicelli

Anche in questo caso trattasi di condono edilizio. La norma non concede aumenti di SUL ma prevede la trasformazione di parte di quella esistente ad uso commerciale legata all'attività (come del resto nelle altre zone produttive esistenti sul territorio comunale). Anche in questo caso, la cessazione dell'attività ammette nuove destinazioni compatibili con le caratteristiche della zona agricola di appartenenza, secondo gli obiettivi espressi all'art.24 delle presenti NTA.

Dimensionamento

Come peraltro riportato nella Variante 1 al PS, si è provveduto al dimensionamento per ciascuna delle funzioni principali di cui all'art.7 del Regolamento di attuazione 3/R relative al Titolo V della LR 1/2005 con riferimento alla destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale e funzioni connesse direttamente all'attività agricola.

Nell'allegato relativo al Dimensionamento del RU/2 compare con chiarezza il rapporto tra le quantità previste dal PS e quelle messe in campo dal Regolamento medesimo.

E' impossibile una previsione delle quantità derivanti da cambi di destinazione d'uso degli annessi nel territorio rurale in quanto non dipendenti, ad oggi, dalla volontà del progetto urbanistico ma da quella dei privati cittadini.

Disciplina dei beni paesaggistici nel RU

Ai fini di una rispondenza con le prescrizioni relative ai beni paesaggistici contenute nel PIT/PPR, anche il RU/2 come piano operativo, evidenzia le istanze proprie di tale strumento in coerenza delle indicazioni strategiche del PS di riferimento.

Allegato 8B -Disciplina sui beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice
Come indicato negli elaborati della variante 1 al PS, nel territorio comunale di Pieve a Nievole compaiono le seguenti risorse:

1) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera a) e dell'art.136 del Codice:

- *Zona collinare sita nel territorio dei Comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole (ex 1497/39)*

- *Fascia di territorio dell'Autostrada Firenze-Mare ricadente nel territorio comunale (ex 1497/39)*

Le trasformazioni all'interno di tali aree, oltre che rispettare la normativa generale e specifica delle NTA, dovranno rispettare anche le prescrizioni di cui all'**Elaborato**

3BSezione

4 della scheda di vincolo del PPR.

2) aree tutelate per legge ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera b) e dell'art.142 del Codice:

- **Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini (art.142 c.1, lettera c, Codice): *il torrente Nievole, il torrente Righigiano* (da l'elenco dei Fiumi e dei Torrenti riconosciuti da CTR - Allegato L), *il Fosso Massese, il rio di S. Antonio* (da l'elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle Acque pubbliche di cui ai Regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali – Allegato E).

- **Parchi e le riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi: *la Riserva naturale del Padule di Fucecchio* (da l'elenco Parchi e Riserve risultato dal VI aggiornamento ufficiale nazionale e dal XII aggiornamento regionale delle Aree Naturali Protette-Allegato F).

- **Territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art.2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/2001 (art.142, c.1 lettera g del codice) il territorio comunale, secondo la cartografia ricognitiva A7 (foreste e boschi), comprende aree di interesse sulla *zona collinare definita come invariante strutturale "Collina arborata della valdinievole"*

- **Zone di interesse archeologico** (art.142, c.1 lettera m del codice), compaiono elementi di *"rischio archeologico"*, così come definiti negli elaborati del Piano Strutturale, evidenziati da un diverso grado di rischio e diverso grado di tutela, così come indicato nel contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

Le trasformazioni all'interno di tali aree, oltre che rispettare la normativa generale e specifica delle NTA, dovranno rispettare anche le prescrizioni di cui **Elaborato 8B** di cui agli artt. 8.3-11.3-12.3-15.3, indicate peraltro nella Disciplina Strutturale del PS.

Per le zone a rischio archeologico si ricorda:

Rischio archeologico di tipo A)

Sono le aree dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art.10, comma 3 del D,Lgs. 42/2004 e s.m.i. (codice dei Beni Culturali) ed i beni demaniali iscritti al ramo storico-artistico.

Rischio archeologico di tipo B)-C)-D)

La carta archeologica definibile "carta del rischio" e "carta delle risorse" in relazione alle preesistenze individuate, classifica ciascun sito in relazione agli indizi di frequentazione e di rischio:

Rischio B) Aree archeologiche *fortemente indiziate* di frequentazione antica, localizzate con sufficiente precisione

Rischio C) Aree *indiziate* di frequentazione antica, in genere non localizzate con precisione

Rischio D) Aree non indagate per le quali la presenza di resti archeologici *non è esclusa a priori*

Normativa

Nei primi tre casi (A, B, C) il progetto dei lavori che prevedano scavi/movimentazione terra dovrà essere inviato alla SBAT.

Si ricorda che in (A) le norme di tutela sopra richiamate prevedano limitatissime possibilità di interventi, in ogni caso, soggetti a specifica autorizzazione della SBAT. In (B) sarebbe auspicabile effettuare indagini archeologiche preventive per evitare rallentamenti dei lavori in corso d'opera e possibili danneggiamento ad eventuali resti archeologici. Tale prassi inoltre risulterebbe funzionale alla tutela delle professionalità coinvolte nella gestione dei cantieri.

La verifica della presenza o meno di elementi di interesse archeologico è operazione realizzabile con metodiche da valutarsi di volta in volta, di norma in tempi contenuti.

In (C) sarà opportuno procedere con prescrizioni che verranno precisate caso per caso (controllo di tutte le operazioni che comportino movimentazione di terreno, comunicazione inizio lavori per eventuali sopralluoghi ispettivi...).

Per (D) si applica la norma di tutela, valida in ogni caso, e cioè che qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite e fatto obbligo, ai sensi degli artt.90 e ss. del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, degli articoli 822, 823, 826 del Codice Civile, nonché dell'art.733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e di informare la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di pubblica sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti (art.90 del Codice...).

AREE DICHIARATE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PARTICOLARMENTE IMPORTANTE NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

- Via del Poggetto, angolo via Cosimini F.105 ISO

Resti di strutture murarie di età romana DM 17/03/1997

F.5, part. 398/p, 489/p

- Via Cosimini, rettifica al precedente DM

Resti di strutture murarie di età romana DM 26/06/2000

F.5, part. 398, sub 9

- Via Cosimini F.105 ISO

Area con resti di tratto di selciato romano DDR 13/2005 del 21/01/2005

F.6, part. 2170, sub 7 (ex 2161)

BENI IMMOBILI MEDIOEVALI

- Pieve di S. Pietro e S. Marco

Come indicato nella tavola QC 15.1 del PS, si elencano i siti con graduazione di rischio archeologico nel territorio comunale:

PN1 – casa Minnetti **B**

PN2 – La Colonna **C**

PN3 – Pieve di San marco **B**

PN4 – Poggetto, via dei Pini (proprietà Dami, Panelli) **B**

PN5 – Poggetto, via del Poggetto, Villa Romantica **B**

PN6 – Poggetto, via Fanciullacci-via del Poggetto **B**

PN7 – Poggetto, viale Marconi, Liceo Statale **B**

PN8 – Via Cosimini, angolo via del Poggetto, dichiarazione **A**

PN9 – Via Cosimini, ex sugherificio Casadei. dichiarazione **A**

PN10 – via Milano **B**

PN11 – Via Toselli, angolo via Cosimini **B**

PN12 – viale Mimbelli **B**

PN13 – viale Minnetti **C**

PN14 – Podere Violette **C**
PN15 – Poggio alla Guardia **B**
PN16- Proprietà Marasti e Bertocci **B**
PN17 – Vergaiolo, Maneggio Miniati **B**
PN18 – Vergaiolo, vigna Veronesi **B**

Considerazioni sulla Variante 1 al PS e la Disciplina per i Beni Paesaggistici

Il PS con la sua Variante 1 quale strumento strategico contiene, a nostro avviso, esaurienti specifiche di carattere paesaggistico talvolta anche più dettagliate dello strumento regionale PIT/PPR in quanto individua obiettivi, criteri e prescrizioni ad una scala di maggior dettaglio; senza dubbio il PS indica nel proprio quadro conoscitivo e negli elaborati di progetto istanze che non contrastano le indicazioni programmatiche del PIT/PPR, soprattutto per gli obiettivi generali e specifici di cui alla disciplina delle quattro invarianti strutturali del Piano, ma come già detto, forse con una propria autonomia formale, ne interpreta i contenuti attraverso i propri obiettivi, indirizzi e prescrizioni.

Dobbiamo d'altra parte segnalare che il complesso del PS è stato redatto in sintonia con il PTC provinciale a cui si è raccordato in prima stesura, ed in seconda proprio come uno degli obiettivi della Variante 1 al PS a seguito della variante al PTC del 2009.

Anche il fatto che Variante 1 al PS e RU/2 siano stati adottati prima dell'approvazione della LR 65/2014, consente di utilizzare le disposizioni della LR 1/2005; con ciò strumento strategico e strumento operativo comunali interpretano ed osservano le disposizioni del PIT/PPR.

Comunque la nuova Disciplina Strutturale contiene un nuovo titolo espressamente dedicato (Titolo IV) alle integrazioni normative sulle prescrizioni indicate dal PIT/PPR per le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera a) e dell'art.136 del Codice e quelle tutelate per legge ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera b) e dell'art.142 del Codice.

Il RU/2, quale strumento operativo, lascia allo strumento strategico principale la definizione delle condizioni alla trasformabilità e stabilisce, in armonia con esse, le modalità delle condizioni alla trasformazione del territorio interessato dalle scelte progettuali. In modo specifico il Titolo V delle NTA relativo alle disposizioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente comprende quelle disposizioni che afferiscono ad aspetti paesaggistici con l'aggiunta di alcune parti che rispondono ai vari contributi inviati dalla Regione Toscana, ivi compreso quelli attinenti al nuovo PIT/PPR.

Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili - biomasse

Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili - impianto eolico

Nel RU/2 non sono previste aree riferite a questo tipo di impianto

Art.24 delle NTA ...attività diversificate

L'articolo in oggetto è stato opportunamente modificato data la non previsione di impianti a biomasse ed eolici

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Area di coordinamento Sviluppo Rurale

Settore produzioni agricole vegetali

Si conferma quanto dichiarato nella relazione relativa alla Variante 1 al PS e cioè: *“A nostro avviso gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni indicate nel PS per il territorio agricolo in funzione della tipologia di coltura nelle aree di maggior pregio paesaggistico ed ambientale, altro non sono che una incentivazione alla*

conservazione attiva di quel paesaggio toscano così ben rappresentato nelle istanze del PIT/PPR, ciò a conferma di quanto detto al punto 4 della nostra relazione.

Infatti non è a parer nostro auspicabile che in territori di grande pregio ambientale e quindi facilmente oggetto di aggressione commerciale quali le zone collinari, quelle della bonifica storica e delle aree contigue al Padule di Fucecchio, avvengano trasformazioni che non tengono conto dei terrazzamenti ad olivete, delle maglie campestri con tipologie di colture congrue, tracciati stradali ed edificato rurale così come indicato nel nostro QC nel periodo originale (carta dell'uso del suolo al 1825), invasioni fuori scala e fuori luogo di colture intensive che darebbero il colpo di grazia per sempre a tali aree.

Non si tratta quindi di impedire il diritto ad una libera scelta agronomica-colturale ma semmai, in particolare aree di particolare importanza paesaggistica legata per altro alla storia del proprio territorio, di indirizzare opportune scelte di carattere agricolo che ben si coniughino all'alto valore storico, percettivo ed anche agronomico."

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Cave nel Governo del territorio

Viene inserito nuovo art. 76 delle NTA:

- 1) Ai fini di una adeguata programmazione dell'attività estrattiva di materiali per usi industriali e di materiali ornamentali storici, nel rispetto della L.R.78/1998 e sulla base delle indicazioni contenute nel P.R.A.E.R. e nel P.A.E.R.P., le aree a vocazione estrattiva esistenti (cave) sono individuate con espresso riferimento al sito n°46 del PAERP Provinciale
- 2) L'amministrazione comunale pur rilevando la presenza delle risorse e giacimenti di cui alla zona Fornacette (Cod. PRAER 814-I-12) e zona Poggio alla Guardia (Cod. PRAER 814-I-12) non intende perseguire la coltivazione della risorsa.
- 3) Strumento d'intervento: intervento edilizio diretto previa autorizzazione comunale per il ripristino morfologico ai sensi della L.R. 78/1998.
- 4) I materiali utilizzati per il ripristino morfologico delle cave DISMESSE dovranno essere privi di sostanze contaminanti per la destinazione urbanistica agricola, coerenti con i requisiti previsti dall'art.186 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e preventivamente autorizzati.
- 5) In relazione alle disposizioni operative di cui al sito n°46 del PAERP Provinciale, cava dismessa del Poggio alla Guardia, il progetto di ripristino morfologico, dovrà nello specifico salvaguardare l'importanza naturalistica del sito in rapporto alla presenza di fauna costituita da chiroterteri ed anfibi che utilizzano le cavità artificiali di escavazione esistenti nell'area.

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA, E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico

Componente atmosfera

CONTRIBUTO: Componente atmosfera e qualità dell'aria

NOTA: Si rimanda a quanto espresso in relazione al contributo pervenuto per IL PS

Componente energia

CONTRIBUTO: Meccanismi per perseguire l'edilizia sostenibile

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie

NOTA: I contributi sono recepiti negli articoli 73-73.1-73.2-73.3 delle NTA adottate

CONTRIBUTO: Meccanismi per perseguire l'edilizia sostenibile

a2) Prescrizioni di cui alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia

NOTA: I contributi sono recepiti negli articoli 73-73.1-73.2-73.3 delle NTA adottate

CONTRIBUTO: Meccanismi per perseguire l'edilizia sostenibile

a3) Prescrizioni Minime di fonti rinnovabili riscritte dal D.lgs 28/2011, nel caso di edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti

NOTA: I contributi sono recepiti negli articoli 73-73.1-73.2-73.3 delle NTA adottate;

Si inserisce nuovo art 73.4 delle NTA:

Sono esclusi dagli obblighi di cui al D.lgs 28/11 gli immobili inseriti nei seguenti elenchi di cui agli articoli 15.1 - 15.2, -15.3 (edifici di rilevante valore appartenenti alla "classe 1" / edifici di valore appartenenti alla "classe 2")

CONTRIBUTO: b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili, incentivi statali sul fotovoltaico e per altre fonti rinnovabili

NOTA: Si rimanda a quanto espresso in relazione al contributo pervenuto per IL PS

CONTRIBUTO: b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

b2) Realizzazione di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

NOTA: Si rimanda a quanto espresso in relazione al contributo pervenuto per IL PS

CONTRIBUTO: b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

b3) Realizzazione di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio

NOTA: Si rimanda a quanto espresso in relazione al contributo pervenuto per IL PS

Industrie a rischio incidente rilevante

CONTRIBUTO: Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale

NOTA: All'interno del territorio comunale non sono localizzate industrie a rischio di incidente rilevante

Componente rumore

CONTRIBUTO. Piano di classificazione acustica

NOTA: IL Comune è dotato di PCCA e lo strumento RU è conforme ad esso.

Si tratta del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) redatto ai sensi della Legge 447/95, del DPCM 14/11/1997, della LR 89/1998 e DCR 77/2000,

approvato dal CC con delibera n. 18 del 28/2/2005 e successivo regolamento di attuazione

In relazione alle disposizioni specifiche per la limitazione di inquinamento acustico si rimanda agli articoli 71.1-71.2 delle NTA adottate.

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza-fasce rispetto elettrodotti

CONTRIBUTO: DPA (Distanze di prima approssimazione)

NOTA: Si rimanda a quanto espresso in relazione al contributo pervenuto per IL PS

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza-localizzazione impianti di radiocomunicazione

CONTRIBUTO: LR 49/2011

NOTA: L'articolo 74 delle NTA viene così modificato

Art.74 – Disposizioni per la limitazione dell'inquinamento elettromagnetico

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia che definiscono i limiti cautelativi per l'esposizione della popolazione e stabiliscono la disciplina per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un corretto funzionamento dei servizi per un ordinato assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, si individuano le seguenti direttive:

a) In relazione ai disposti della vigente LR 49/2011, il RU ai fini della copertura totale

del proprio territorio, individua tutto lo stesso come idoneo ad accogliere tali impianti con riferimento ai criteri localizzativi di cui all'art 11 della LR 49/2011. In relazione al formazione del Programma comunale degli impianti ed in relazione anche al programma di sviluppo annuale presentato dai gestori si rimanda all'art.9 della legge sopracitata.

b) i progetti di nuovi impianti fonte di emissioni elettromagnetiche, dovranno contenere:

- la definizione delle fasce di rispetto riferite alle singole tipologie di impianto
- la valutazione dell'intensità del campo elettrico e del campo di induzione magnetica
- i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati, in qualunque punto accessibile alle persone, stabiliti in relazione ai presumibili tempi di permanenza giornaliera nelle aree in esame;

c) nel caso si riscontrino valori superiori ai limiti di legge in zone abitative, adibite ad attività produttive, ricreative, scolastiche e comunque accessibili alla popolazione, il Comune deve ordinare le azioni di risanamento volte a ricondurre i livelli nei limiti previsti.

Radioattività RADON

CONTRIBUTO: Limitazione livelli di concentrazione

NOTA: Viene inserito nuovo articolo 75 delle NTA:

In relazione al contenimento delle concentrazioni di radioattività ambientale, da garantirsi entro i valori da 100 a 200 Bequerel/Mc per le nuove costruzioni e tra 300 e 400 Bequerel/Mc per tutte le abitazioni, si prescrive sia per i nuovi edifici, sia per le ristrutturazioni che coinvolgano in modo significativo parti dell'edificio, compatibilmente con gli assetti idraulici e idrogeologici del contesto:

- l'isolamento dal suolo tramite vespaio areato per i locali destinati ad abitazione al piano terra
- protezione delle pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso areato

DIREZIONE GENERALE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:

Settore Viabilità di Interesse Regionale

Si conferma quanto dichiarato nella relazione relativa alla Variante 1 al PS e cioè:

Il PS definisce nella tavola P8 un'area problema intorno al casello autostradale. Dopo le innumerevoli conferenze Ferrovie-Autostrade-Regione-Provincia-Comune, quello che abbiamo definito "il passante" aveva trovato una soluzione accettabile con il contributo dell'Università di Pisa, ma probabilmente i tempi e le mode hanno vanificato questo studio, peraltro pagato direttamente dal Comune di Pieve a Nievole.

Esiste un protocollo d'intesa del Novembre 2010 tra Regione-Provincia di Pistoia-Comuni di Pieve-Monsummano e Montecatini dove si traccia una previsione complessiva di riorganizzazione della viabilità; dalle planimetrie si evince una sostanziale conferma del progetto "Università di Pisa" ad eccezione della soluzione "Casello", molto semplificata rispetto alla proposta universitaria.

La soluzione indicata da Autostrade Spa nel documento del 28/11/2014 è stata oggetto di una riunione tra Regione-Provincia di Pistoia-Comune di Montecatini Terme e Comune di Pieve a Nievole in data 12/05/2014; in tale riunione è stato redatto un verbale per l'esame della proposta di Autostrade Spa, proposta con una soluzione molto discutibile, diversa da quella del precedente protocollo d'intesa, lontanissima dal progetto dell'Università di Pisa, in quanto nella proposta della soluzione molto semplificata non nulla si accenna al nuovo casello del Vasone, baricentrico per la Valdinievole ed elemento di alleggerimento del traffico in entrata ed uscita dal casello della A11 di Pieve a Nievole detto di Montecatini Terme. Ma sembra che in Italia sia difficile una seria programmazione del territorio e quindi

continuiamo a risolvere i vari problemi con soluzioni temporanee che non tengono conto di un quadro strategico di riferimento.

Peraltro le rotatorie sulla 435 e 436, con il tracciato del nuovo collegamento sono individuate nella tavola 8 del PS, dove resterà indicata come "area problema" tutto l'intorno comprendente il casello autostradale ed i suoi collegamenti con la 436. Il RU indicherà con esattezza le soluzioni progettuali prescelte e indicate da codesto Settore.

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

Settore Disciplina politiche e incentivi del commercio e delle attività terziarie

CONTRIBUTO: Acque termali

NOTA: Si rimanda a quanto espresso in relazione al contributo pervenuto per IL PS.